

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

(Chiarimento)

PROT. n° P673/4109 sott. 44/B

Roma, 20 maggio 2001

OGGETTO: DM 19/08/1996 - Quesiti sui punti 3.1 e 3.2 dell'allegato.

Con riferimento al quesito trasmesso dal Comando Provinciale VV.F., si concorda con il parere formulato da codesto Ispettorato Interregionale VV.F.

Parere dell'Ispettorato Interregionale

In allegato alla presente si trasmette la nota pervenuta dal Comando inerente il quesito in oggetto specificato.

Al riguardo lo scrivente ritiene che, per quanto attiene al p.to 3.1 co. III. Allegato DM 19/08/96, l'assenza di specificazioni circa la tipologia del sedile non escluderebbe la possibilità di computare la larghezza minima dei passaggi trasversali a sedile alzato.

Relativamente al p.to 3.2 co.1 Allegato DM 19/08/96, lo scrivente ritiene che la distanza in questione, dovendo essere computata tra schienali fissi, non sia di fatto riducibile.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

Parere del Comando

Si trasmette, per debito d'ufficio, il quesito relativo all'oggetto, formulato da un professionista che opera nel settore.

Oggetto: Decreto Ministeriale 19 Agosto 1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo"

Titolo III – distribuzione e sistemazione dei posti a sedere, richiesta di chiarimenti.

a) il D.M. riportato in oggetto, all'art. 3.1 recita "...omissis... i settori devono essere separati l'uno dall'altro mediante passaggi longitudinali e trasversali di larghezza non inferiore 1,2 m ...omissis".

Si chiede se nel caso di sedie con sedile del tipo a ribaltamento automatico o per gravità la larghezza di m 1,2 è da computarsi con sedile abbassato o con sedile alzato al netto dell'ingombro massimo della struttura di supporto.

b) il punto 3.2 "sistemazione dei fissi a sedere" del medesimo Decreto recita "la distanza tra lo schienale di una fila di posti ed il corrispondente schienale della fila successiva deve essere di almeno 0,8 m."

Si chiede come è computata l'interasse di 0,8 m tra le file e se è possibile ridurre tale distanza quando vengono installate sedie con sedile del tipo a ribaltamento automatico o per gravità, in quanto in caso di pericolo viene a crearsi un corridoio con una larghezza maggiore rispetto a sedie con sedile fisso.